



# COMUNE DI CASELETTE

## VERIFICA DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA.

### VARIANTE AL P.R.G.C. RELATIVA ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANA AUT1.

**COMMITTENTE: COMUNE DI CASELETTE**

Via Alpignano n° 48  
10040 Caselette (TO)  
C.F: 01290670015

**VERSIONE E DATA** n° 004 - Ottobre 2020

**IDENTIFICATIVO** 264-19

**PAGINE** 12



**DOTT. ING. ALESSANDRO SOFFREDINI**

*Tecnico Competente in Acustica Ambientale - ENTECA 4935*

Via Circonvallazione 9, 10053 Bussoleno (TO)

☎ +39 349 326 03 52

✉ [alessandro.soffredini@email.it](mailto:alessandro.soffredini@email.it)

PEC [alessandro.soffredini@ingpec.eu](mailto:alessandro.soffredini@ingpec.eu)



**INDICE**

<b>1.0 – PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2.0 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>3.0 – ANALISI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE.....</b>	<b>5</b>
<b>4.0 – ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE.....</b>	<b>7</b>
<b>5.0 – ANALISI DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA.....</b>	<b>8</b>
5.1 – FASE II.....	8
5.2 – FASE III.....	9
5.3 – FASE IV.....	10
<b>6.0 – CONCLUSIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>7.0 – RIFERIMENTI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.....</b>	<b>12</b>

## 1.0 – PREMESSA

In base all'art. 5, comma 4 della L.R. 20/10/2000, n. 52 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*, ogni modifica apportata agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.

Il criterio con il quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica è quello individuato all'art. 6, comma 3 della L.R. 52/00: *“Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, e' vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel [...]”*

La verifica di compatibilità prevede quindi il confronto della classe acustica della Fase IV del Piano di Classificazione Acustica (*nel seguito P.C.A.*), attribuita alla singola area o a più aree, rispetto alle previsioni di utilizzo (destinazione d'uso) derivanti dall'esecutività della variante urbanistica.

Il Comune di Caselette ha approvato il P.C.A. con D.C.C. n. 3 del 20/01/2005. Non risultano successive variazioni apportate allo strumento urbanistico. Sono invece presenti diverse verifiche di compatibilità connesse con specifiche varianti urbanistiche.

Le analisi effettuate in merito alla compatibilità acustica possono fornire essenzialmente tre differenti risultati:

- **Situazione di compatibilità:** le variazioni urbanistiche previste risultano conformi alle classi definite dal vigente P.C.A. senza necessità di alcun intervento sullo strumento urbanistico.
- **Situazione di compatibilità condizionata:** le variazioni urbanistiche richiedono una variazione del P.C.A. e/o potrebbero creare delle criticità sul territorio. In tal caso un'analisi approfondita delle aree deve evidenziare le variazioni da apportare alla classificazione acustica, valutando le conseguenze delle variazioni previste ed imponendo eventuali vincoli e/o prescrizioni di tipo acustico.
- **Situazione di incompatibilità:** le variazioni urbanistiche previste non risultano compatibili con il vigente P.C.A. e non esistono al momento le condizioni per ricondursi ad una situazione di compatibilità.

## 2.0 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riporta nel seguito la normativa di riferimento utilizzata per la verifica di compatibilità:

- **D.P.C.M. 01/03/1991** – *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*. Decreto quasi totalmente superato dall'emanazione di norme successive che introduce per la prima volta i limiti massimi di rumorosità ammessi in funzione della destinazione d'uso del territorio (6 classi acustiche). Viene demandato ai Comuni il compito di redigere la classificazione acustica del territorio. Il D.P.C.M. 01/03/1991 introduce anche il concetto di criterio differenziale.
- **L.Q. 447 del 26/10/1995** – *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*. Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo

dall'inquinamento acustico. La Legge Quadro 447 definisce le competenze di Stato, Regioni Province e Comuni. L'operatività di tale legge è garantita dalla previsione di una serie di Decreti Attuativi necessari per approfondire le varie tematiche.

- **D.P.C.M. 14/11/1997** – *“Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore”*. Sostituisce ed integra il D.P.C.M. 01/03/1991 stabilendo nuovi limiti assoluti e limiti differenziali di rumorosità da prevedersi sul territorio, nonché i criteri di assegnazione delle classi.
- **D.P.R. n° 459 18/11/1998** – *“Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*. Fissa i limiti di rumorosità ammessi per il rumore del traffico ferroviario, nonché l'estensione delle cosiddette “fasce di pertinenza” circostanti le infrastrutture ferroviarie.
- **L.R. n° 52 20/10/2000** – *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*. Sancisce le competenze di Regione, Province e Comuni in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Relativamente alla classificazione acustica del territorio sono state emanate le seguenti D.G.R.:
  - **D.G.R. 06/08/2001, n° 85-3802** – *“Linee guida per la classificazione acustica del territorio”*;
  - **D.G.R. 11/07/2006, n° 30-3354** – *“Rettifica delle linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio”*;
  - **D.G.R. 15/12/2017, n° 56-6162** – *“Modificazione della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”*.
- **D.M.A. 29/11/2000** - *“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*. Individua le scadenze e le modalità operative per la predisposizione dei piani di risanamento acustico delle infrastrutture. Introduce il concetto di concorsualità all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture.
- **D.P.R. n° 142 30/03/2004** – *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447”*. Fissa i limiti di rumorosità ammessi per le infrastrutture stradali in base alla tipologia, nonché l'estensione delle cosiddette “fasce di pertinenza” circostanti le infrastrutture stradali.

### 3.0 – ANALISI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

La variante urbanistica riguarda una porzione di territorio collocata nella zona Nord del Comune di Caselette, in prossimità del lago inferiore, in un contesto misto: residenziale, artigianale e servizi per la collettività.

Una parte dell'area in analisi ha ospitato per svariati anni un'attività di ristorazione ormai cessata. La struttura edilizia esistente consiste in un corpo di fabbrica principale nel quale si insediava l'attività ristorativa e una serie di costruzioni minori edificate in epoche successive, oltre ad un'area utilizzata per il parcheggio.

L'attuale P.R.G.C. attribuisce al poligono utilizzato per l'attività di ristorazione l'ambito urbano di trasformazione "**AUT1 – Sette Colonne**", che prevede la realizzazione di edificato lungo Via Val della Torre e un'area a servizi pubblici, posta in adiacenza all'edificato, in direzione Est. L'area precedentemente utilizzata per il parcheggio dell'attività di ristorazione è invece destinata alla funzione agricola.

La variante urbanistica prevede sostanzialmente la modifica del perimetro dell'ambito **AUT1** e dei relativi indici territoriali, mediante l'aggregazione di più superfici, come meglio individuato in Fig.1.

Le modifiche descritte mirano alla valorizzazione di un porzione di territorio, già urbanizzata ma con preesistenze in stato di abbandono, oltre all'evidente deficit in tema di servizi pubblici attrezzati disponibili nell'intorno.

Sinteticamente la riqualificazione territoriale prevede la realizzazione di: nuovi edifici adibiti per lo più alla residenza, aree destinati a parco pubblico, parcheggi pubblici, un'isola ecologica ed una pista ciclabile che seguirà il percorso denominato: "ciclabile dei pellegrini".

La proposta di variante urbanistica prevede la suddivisione dell'ambito **AUT1** in due sub-ambiti: **AUT1-A** e **AUT1-B**.

Il sub-ambito **AUT1-A** riguarda la porzione di territorio in cui si è svolta per diverso tempo l'attività di ristorazione, inclusa l'area a parcheggio.

Il sub-ambito **AUT1-B**, prospettante il sub-ambito **AUT1-A**, oltre la strada romana, si configura come lotto di completamento di un contesto urbano ormai consolidato.

La revisione del perimetro dell'ambito **AUT1** determina uno sviluppo più funzionale dell'area, ricostituendo in parte le previsioni dello strumento urbanistico antecedente il vigente P.R.G.C. del 2018. Nello specifico, il P.R.G.C. abrogato prevedeva la concentrazione dei servizi ad uso pubblico lungo Via Val della Torre in modo da garantire una loro migliore fruizione da parte degli utilizzatori.

Si riportano nel seguito alcune immagini di inquadramento della proposta di variante.



#### 4.0 – ANALISI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA VIGENTE.

Il vigente P.C.A. prevede per l'ambito **AUT1** l'attribuzione delle seguenti classi:

- **Classe I** - "Aree particolarmente protette": Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- **Classe II** - "Aree prevalentemente residenziali": Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Nel seguito si riporta un estratto del vigente P.C.A. con individuazione delle aree di interesse e relativa legenda.




Figura 05 – Estratto classificazione acustica vigente.

La porzione di ambito **AUT1-A** è caratterizzata dalla presenza di un accostamento critico preesistente verso il poligono produttivo a Sud. Tale accostamento critico risulta evidenziato anche nella relazione tecnica del P.C.A. vigente, dove si riporta: "[...] *La criticità generata dagli accostamenti tra Pb3 in classe IV, la parte dell'area A adiacente in classe II, l'area B in I e le aree residenziali adiacenti non è risolubile, in quanto l'area Pb3 è satura. Tale criticità andrà affrontata attraverso un piano di risanamento; [...]*".

## 5.0 – ANALISI DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA.

La verifica di compatibilità è redatta seguendo le fasi procedurali previste dalla **D.G.R. 85-3832**.

Considerando la proposta di variante, si ritiene congrua una variabilità, per le aree in esame, compresa tra la **Classe II - "Aree prevalentemente residenziali"** e la **Classe III - "Aree di tipo misto"**.

### 5.1 – FASE II.

La Fase II prevede l'analisi territoriale di completamento e il perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. In questa fase ad ogni poligono del P.R.G.C. è attribuita una classe acustica.

L'ambito urbano **AUT1-A** è caratterizzato dalla presenza di un'area a servizi, da unità residenziali e da alcune attività commerciali di vicinato. Considerando il mix di funzioni previsto per l'area, si ritiene di assegnare in questa fase la **Classe acustica III - "Aree di tipo misto"**.

L'ambito urbano **AUT1-B** è invece caratterizzato da unità residenziali con eventuale presenza di attività commerciali di vicinato. In ogni caso la presenza di attività commerciali è limitata e pertanto al poligono viene assegnata la **Classe acustica II - "Aree prevalentemente residenziali"**.

Si riporta nel seguito simulazione della Fase II della proposta di zonizzazione acustica.




Figura 06 – Proposta di zonizzazione acustica (Fase II).

## 5.2 – FASE III.

La Fase III riguarda l'omogenizzazione della classificazione acustica e l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.

La **D.G.R. 85-3832** prevede che all'interno dell'isolato di riferimento si effettui l'omogenizzazione delle aree, ovvero l'assegnazione di una classe acustica univoca all'unione di più aree. L'omogenizzazione è da condursi sui poligoni che hanno una superficie territoriale inferiore a 12.000 mq.

Il poligono relativo all'ambito **AUT1-A** ha una superficie territoriale inferiore a 9.000 mq e deve essere quindi oggetto di omogenizzazione. L'area residenziale adiacente, posta in classe II, ha una superficie territoriale di poco inferiore a 5.000 mq. L'unione delle due aree, attraverso il processo di omogenizzazione, porta ad una superficie complessiva del poligono di circa 13.500 mq.

Le linee guida per la redazione della classificazione acustica prevedono che: *“nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante”*.

Tale condizione non è soddisfatta (poiché il 70% dell'intera area risulta essere superiore a 9.000 mq) e pertanto occorre assegnare alle aree una classe acustica univoca, valutando quale tra la Classe II e la Classe III si adatti meglio al poligono ottenuto dall'unione delle stesse.

Considerando che più della metà della superficie dell'area sarà utilizzata per la funzione residenziale a bassa densità e che le previsioni di insediamenti commerciali sono riconducibili alla tipologia di vicinato, si è ritenuto di assegnare all'intero poligono la Classe acustica II.

Il poligono dell'ambito **AUT1-B** ha una superficie territoriale inferiore a 3.000 mq. Inoltre la trasformazione prevista nella fase II per quest'area determina una porzione residua, nella classe acustica I, di dimensioni di poco superiore a 2.000 mq. Peraltro si evidenzia che quest'ultima area è già utilizzata per la funzione residenziale. Dalle considerazioni suesposte, si è ritenuto di assegnare ad entrambe le aree la Classe acustica II, in continuità al poligono adiacente.

Si riporta nel seguito simulazione della proposta di zonizzazione acustica - Fase III, relativa al poligono in oggetto.




Figura 07 – Proposta di zonizzazione acustica (Fase III).

### 5.3 – FASE IV.

La Fase IV prevede l’inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

L’area oggetto di valutazione non determina l’inserimento di nuovi accostamenti critici. Per l’ambito **AUT1-A** permane l’accostamento critico con le aree in classe IV a Sud. Occorre tuttavia evidenziare che la recente variante al P.R.G.C. ha cambiato la destinazione d’uso delle aree artigianali/produktive, sottostanti l’ambito **AUT1-A**, in un ambito urbano di trasformazione con presenza di residenziale e servizi. La relativa verifica di compatibilità ha previsto per questo porzione territoriale il declassamento dalla Classe IV – “Aree di intensa attività umana” alla Classe III – “Aree di tipo misto”, risolvendo in tal senso l’accostamento critico preesistente.

Relativamente alle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, si rimanda tale analisi in sede di aggiornamento del P.C.A.

Si riporta nel seguito simulazione della proposta di zonizzazione acustica - Fase IV, relativa al poligono in oggetto.




Figura 08 – Proposta di zonizzazione acustica (Fase IV).

## 6.0 – CONCLUSIONI.

Dall'analisi della Variante relativa al nuovo Ambito Urbano di Trasformazione **AUT1** emerge una **situazione di compatibilità condizionata**: le variazioni urbanistiche sono compatibili da un punto di vista acustico ma è necessario prevedere l'aggiornamento del P.C.A.

**7.0 – RIFERIMENTI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE.**

Iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (Enteca) al numero: **4935**.

Nel seguito si riporta il provvedimento regionale di abilitazione.



Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico

carla.contardi@regione.piemonte.it

Data 28/07/2010

Protocollo 28.262.../DB10.04

Egr. Sig.

**SOFFREDINI Alessandro**

Via Circonvallazione 9

10053 - BUSSOLENO (TO)

**Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.**

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 462/DB10.04 del 27 luglio 2010 allegata, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Ambiente, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

(ing. Carla CONTARDI)

referente:  
Baudino/Semeraro  
Tel. 011/4324678-2786

Lettera accoglimento domanda tecnico competente in acustica

Via Principe Amedeo, 17  
10123 Torino  
Tel. 011-43.21420  
Fax 011-43.23665